

Giara T.

Tradizione Giuridica Dell'Europa Orientale – Un Epitaffio

[Stable URL: <http://elar.uniya.ac.ru/jspui/handle/123456789/2577>]

[:]
Giara T. 2004: Tradizione Giuridica Dell'Europa Orientale – Un Epitaffio // *IVS ANTIQVVM.* . 14, 154-164.



THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES
AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,
KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL
YAROSLAVL, RUSSLAND



RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES



« »
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION
"THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES"
YAROSLAVL BRANCH



YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

**TRADIZIONE GIURIDICA DELL'EUROPA
ORIENTALE – UN EPITAFFIO**

1. L'impiego del concetto di tradizione, diffuso nella cultura giuridica postmoderna, svincolata dal dato codicistico strettamente normativo dell'epoca positivista, si giustifica nella storiografia del diritto con il mutamento delle idee sulla recezione del diritto romano. Questa non viene più considerata un fenomeno normativo, in forza del quale il diritto romano avrebbe soppiantato quello indigeno, bensì una mera scientificizzazione di quest'ultimo. Si tratterebbe, quindi, di un fenomeno veicolato dalle Università ed afferente piuttosto a tecniche e ideologie giurisprudenziali che non alla sostanza del diritto.¹ Negli anni settanta del Novecento sulla base del concetto di recezione così diluito Helmut Coing ha recuperato per l'Occidente i paesi dell'Est di cultura latina già nel Medioevo dotati delle Università, quali la Polonia e l'Ungheria, mentre Franz Wieacker addirittura la Russia moderna².

La recezione del diritto romano nel vecchio continente ebbe il suo centro, sul piano dottrinale o teoretico, a partire dall'inizio del Duecento in Italia, mentre sul piano giudiziario o pratico a partire dalla fine del Quattrocento in Germania³. Assimilando man mano numerosi elementi germanici, la recezione ha portato alla formazione del *ius commune* europeo quale una specie di ordinamento piuttosto trans – che sovranazionale, seppure di origine unicamente dottrinale, sovrapposto ai vari diritti locali. Da questo misto composito della tradizione romana con quella germanica è partita la *western legal tradition*⁴, concetto reso popolare dai sovietologi occidentali nel periodo della guerra fredda, successiva al secondo conflitto mondiale, in funzione di contrappeso alla tradizione russo-sovietica⁵.

L'ostracismo dei sovietologi nei confronti dell'Europa orientale, ormai non più comunista, appartiene comunque al passato, al pari della professione del sovietologo stessa. In particolare gli autori nordamericani mirano attualmente piuttosto all'inclusione degli USA, oltretutto dell'Inghilterra, nella *western legal tradition*⁶ che non alla discriminazione dei paesi dell'Europa orientale. Anzi, secondo le recenti vedute esternate da un ex-sovietologo statunitense, Harold J. Berman, nel suo celebre libro «Law and Revolution» alla tradizione giuridica occidentale appartiene, a cominciare al più tardi dall'Ottocento, anche la Russia e quindi, in una data ancora anteriore, a maggior ragione la parte occidentale dell'Europa orientale, chiamata Europa centro-orientale⁷.

Va notato che il concetto della *western legal tradition* fu costruito, nel contesto del confronto politico con il blocco sovietico, sul piano assiologico dei valori comuni al mondo

* Томаш Гяро – профессор римского права, доктор юриспруденции, научный сотрудник Института истории европейского права им. Макса Планка во Франкфурте-на-Майне (Германия).

¹ R. Feenstra, *The Development of European Private Law*, in D. L. Carey Miller, R. Zimmermann (eds.), *The Civilian Tradition and Scots Law*, Berlin, 1997, 111 ss.

² Citazioni in T. Giario, *Europa und das Pandektenrecht*, *Rechtshistorisches Journal* 12 (1993) 329 ss.

³ L. Solidoro Maruotti, *La tradizione romanistica nel diritto europeo*, Torino, 2001, 35 ss., 111 ss.

⁴ K. Pennington, *The Prince and the Law 1200–1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley, 1993, 1 ss.

⁵ H. J. Berman, *Justice in the U. S. S. R.*, 2a ed., Cambridge Mass., 1963, 175 ss.

⁶ H. J. Berman, Ch. J. Reid jr., *Roman Law in Europe and the jus commune*, in *Studi in memoria di G. Gorla*, Milano, 1994, 1010.

⁷ H. J. Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge Mass., 1983, 539.

occidentale, quali giustizia individuale e libertà personale⁸. Nell'attuale dibattito sul diritto europeo unitario il concetto, appropriato dagli storici del diritto privato continentali, viene invece utilizzato soprattutto per dimostrare una «fondamentale unità intellettuale» del *common law* e del *civil law*⁹. Così, il concetto della *western legal tradition* è stato in fin dei conti ridotto, in funzione di prova della compatibilità dogmatica tra questi diritti, ad un insieme di schemi giuridici privatistici di origine romanistica o equivalenti¹⁰. Senza condividere un tale riduzionismo, si parlerà in seguito di tradizione giuridica nell'accezione ristretta di tradizione dogmatica.

La recezione continentale del concetto della *western legal tradition* ha provocato anche un altro mutamento semantico. Mentre i *common lawyers* qualificavano il diritto socialista, già poche decine d'anni dalla sua nascita, come una *legal tradition*¹¹, per gli storici del diritto continentali la tradizione è un'entità sempre uguale a se stessa, che affonda le sue radici nel passato antico. Ad onta di tale immobilismo sembra lecito chiedersi, in quale momento storico sorse la tradizione giuridica europea unitaria, e se esisteva, almeno per qualche tempo, una tradizione particolare propria dei paesi dell'Europa orientale. Prima di rispondere a queste domande va premesso che il concetto dell'Europa orientale è assai controverso, sia tra gli studiosi delle scienze storiche, culturali e politiche che nella semplice popolazione di quest'area, i cui abitanti si lasciano malvolentieri chiamare orientali, a causa di connotati negativi del nostro concetto, che non sono affatto invenzione della sovietologia statunitense.

Il concetto dell'Europa orientale è stato, infatti, inventato già nel periodo illuminista come un'immagine speculare distorta o brutta copia dell'Occidente ordinato, prospero e civile¹². Ancora tra le guerre mondiali la parte orientale del continente veniva considerata, dal punto di vista occidentalista, come un'area esotica, sia sotto il profilo etnico, perché slava, che sotto quello politico, perché in continuazione invasa da forze ostili dell'Oriente: prima influenzata da Bisanzio, dopo debellata dagli Ottomani ed infine assoggettata al comunismo¹³. A quest'ultimo è stata comunque assoggettata anche l'Europa centro-orientale, che vanta un substrato culturale latino e non bizantino, e che non è mai stata debellata dagli Ottomani. È, quindi, comprensibile che in particolare i cittadini degli Stati più piccoli e più borghesi, e in tal senso più occidentali, della zona, consumatori principali della dottrina tedesca della *Mitteleuropa*, trattino l'etichetta di 'orientale' niente meno che come un'ingiuria verbale.

Si discute pertanto, spesso con grande accanimento, se l'Europa centro-orientale non andrebbe piuttosto qualificata come una 'terza Europa', zona di transizione tra Est ed Ovest. Ad un volume collettaneo ungherese dedicato allo sviluppo della civilistica mitteleuropea parteciparono già trent'anni or sono, oltre agli austriaci ed ai tedeschi, non soltanto i polacchi, cechi e slovacchi, ma anche i serbi¹⁴. Attualmente, a parte un paese in effetti abbastanza centrale quale la Boemia, anche la Polonia e l'Ungheria vengono collocate nell'Europa centrale¹⁵ o comunque fuori di quella orientale¹⁶. La tradizione giuridica di questi tre paesi sarebbe molto più vicina a quella tedesca e austriaca, quindi dei paesi occidentali dell'Europa centrale, che non a quella russa e balcanica¹⁷.

⁸ P. Stein, J. Shand, *Legal Values in Western Society*, Edinburgh, 1974, V.

⁹ R. Zimmermann, *Roman Law, Contemporary Law, European Law*, Oxford, 2001, 188.

¹⁰ R. Zimmermann, *Diritto romano, diritto contemporaneo, diritto europeo*, Rivista di Diritto Civile 47 (2001) 709 ss.

¹¹ J. H. Merryman, *The Civil Law Tradition*, Stanford, 1969, p. 1.

¹² L. Wolff, *Inventing Eastern Europe*, Stanford, 1994, 6 ss.

¹³ P. Koschaker, *Deutschland, Italien und das römische Recht*, Deutsches Recht 8 (1938) 183.

¹⁴ A. Csizmadia, K. Kovács (eds.), *Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa 1848-1944*, Budapest, 1970.

¹⁵ J. Gaudemet, *Les naissances du droit. Le temps, le pouvoir et la science au service du droit*, Paris, 1997, 144 s.

¹⁶ G. Härtel, E. Pólay, *Römisches Recht und römische Rechtsgeschichte. Eine Einführung*, Weimar, 1987, 135 s.

¹⁷ H. Izdebski, *Existe-t-il une tradition juridique commune à l'Europe centrale?*, in G. Beauprêtre (ed.), *L'Europe centrale*, Varsovie, 1991, 245 ss., 251.

In seguito alla discussione sopra riferita, che equivale quasi ad una collettiva fuga mentale degli Europei orientali dal loro usuale *ubi consistam*, l'area dell'Europa centrale si sta espandendo, mentre quella dell'Europa orientale svanisce. In qualche recente pubblicazione di lingua francese si annoverano all'Europa centrale persino la Bulgaria e la Romania, paesi che sono sempre appartenuti all'Europa sud-orientale¹⁸. Così, l'Europa orientale si limiterebbe al territorio degli odierni Stati della Bielorussia e dell'Ucraina, nonché alla parte europea della Russia. Su questo problema ritorneremo, dal punto di vista più specifico della storia giuridica, più avanti.

2. Prima dobbiamo comunque dare un'occhiata alle origini della divisione tra Est ed Ovest. Si tratta di una divisione antica che risale, almeno per la parte meridionale dell'Europa, alla tetrarchia diocleziana dell'anno 284 d. C., seguita dalla fondazione della città di Costantinopoli nel 330 e dalla definitiva scissione politico-legislativa tra Oriente ed Occidente, avvenuta nel 395, dopo la morte di Teodosio I.¹⁹ In tal modo è stata sanzionata la preesistente bipartizione culturale dell'Impero romano. In effetti, la caratteristica delle sue province orientali, dotate di culture inveterate, è sempre stata quella di essere più restie alla romanizzazione di quanto lo fosse l'Occidente²⁰. In particolare i cosiddetti diritti popolari greci ed ellenistici non furono mai efficacemente soppiantati dal diritto imperiale romano²¹.

A differenza dell'Oriente moderno, quello antico non può, quindi, definirsi un cugino povero dell'Occidente. Anzi, il processo di statizzazione della produzione, dell'insegnamento e dell'applicazione del diritto, iniziato nell'età del Principato, progredì ulteriormente e giunse al suo compimento nell'epoca tardoromana proprio in Oriente, più potente, più prospero e più civile dell'Occidente, il quale stava sprofondando nella temperie delle invasioni germaniche²². Così, nel 425 Teodosio II istituì la scuola di diritto a Costantinopoli interdicensi nella città l'insegnamento «entro le pareti domestiche» (CTh. 14, 9, 3pr.). E nel 438 il Codice Teodosiano, ideato dallo stesso imperatore, gettò le basi per la compilazione giustiniana, determinando le future sorti del diritto continentale.

Dopo la scoperta dei diritti popolari orientali, avvenuta alla fine dell'Ottocento, gli studiosi dei rapporti tra Occidente e Oriente esagerarono addirittura talvolta il ruolo attivo del secondo agitando lo spauracchio dell'orientalizzazione, intesa nel senso di giudaizzazione del buon diritto romano occidentale²³. Senza addentrarsi nella questione delle radici orientali della tradizione giuridica occidentale, riproposta di recente da Pier Giuseppe Monateri²⁴, va comunque notata l'incontestabile orientalizzazione culturale dell'Impero romano, intensificatasi sotto i Severi, che non risparmiò nemmeno un ceto professionale talmente tradizionalista quale fu quello dei giuristi romani. Alcuni dei maggiori giureconsulti severiani, Papiniano e Modestino, scrissero infatti, sulla scia di Meciano, alcune delle loro opere in greco²⁵.

D'altra parte è altrettanto noto che ancora Giustiniano, nonostante la perdita del potere politico sull'Occidente, conservò il latino come lingua della legislazione quale simbolo dell'unità dello Stato, dai suoi cittadini bizantini sempre chiamato 'romano'. Così egli poté effettuare la prima recezione del diritto romano risalente all'epoca del Principato, e quindi

¹⁸ M. Verdussen, *Essai de synthèse*, in *La justice constitutionnelle en Europe centrale*, Bruxelles, 1997, 229 ss.

¹⁹ H. Sundhaussen, *Europa balcanica*, *Geschichte und Gesellschaft* 25 (1999) 641.

²⁰ T. Giaro, *Fremde in der Rechtsgeschichte Roms*, in M. Th. Fögen (ed.), *Fremde der Gesellschaft*, Frankfurt a/M., 1991, 40 s., 49 s.

²¹ F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, München, 1988, 47 s.

²² T. Honoré, *Law in the Crisis of Empire 379–455 AD*, Oxford, 1998, 1 ss., 23 ss.

²³ T. Giaro, *Paul Koschaker sotto il nazismo*, in *Studi in onore di M. Talamasca*, vol. IV, Napoli, 2001, 178 ss.

²⁴ P. G. Monateri, *Black Gaius. A Quest for the Multicultural Origins of the Western Legal Tradition*, *Hastings Law Journal* 51 (2000) 479 ss., 496 ss.

²⁵ D. Liebs, *Rechtswissenschaft im römischen Kaiserreich*, in *Festschrift für Th. Mayer-Maly*, Köln, 2002, 390 ss.

sostanzialmente di un diritto occidentale, in Oriente. L'operatività pratica di tale recezione dovette rimanere scarsa già a causa della sempre più generale ignoranza del latino all'Est, per cui neanche questa volta ebbe luogo la sua effettiva romanizzazione giuridica. Ma soltanto nell'epoca posteriore alla compilazione giustiniana il diritto bizantino venne definitivamente riversato in lingua greca²⁶.

E soltanto nella metà dell'VIII secolo *Oriens e Occidens* acquistarono il significato di distacco tra entità opposte, definitivamente separate nell'XI secolo dal cosiddetto grande scisma ecclesiastico²⁷. Durante tutto questo periodo il diritto romano è stato senza dubbio meglio conosciuto e meglio preservato dal classicismo colto e raffinato dell'Oriente. Ciò riguarda specialmente l'epoca del cosiddetto Rinascimento macedone, che attorno all'anno 888 produsse i Basilici, in cui venne rifusa tutta la legislazione giustiniana²⁸. Nello stesso tempo in Occidente imperversava un processo di volgarizzazione della cultura giuridica²⁹. Così, per l'Occidente non si può nemmeno parlare di 'riscoperta' dei *Digesta*, qua e là documentati³⁰, ma prima di Imerio mai veramente studiati.

È soltanto nell'XI secolo inoltrato che con la nascita dell'Università di Bologna la parte occidentale del continente divenne per il diritto privato, grazie all'opera della Scuola dei Glossatori, che inaugurò il glorioso *mos italicus*, il fulcro della continuità romanistica. Si parla in proposito spesso della «seconda storia» oppure «seconda vita» del diritto romano, beninteso sin dai tempi della scuola successiva del *mos italicus*, quella dei Commentatori, opportunatamente «ammodernato»³¹. Anzi, in Germania si parla addirittura, ricorrendo tuttavia ad un termine alquanto improprio, della vigenza protratta, ossia *Fortgeltung*, del diritto romano³² quale componente principale del *ius commune* e fondamento concettuale dei codici civili moderni.

La continuità appena menzionata è, però, assai relativa già per il fatto che una tradizione estesa nell'arco di quasi trenta secoli deve essere selettiva. Il diritto romano dell'età intermedia era, infatti, in quanto un diritto dotto, un tipico *law in books*³³. Basti pensare all'importanza delle consuetudini germaniche, rifuse nel codice civile francese, nonché ad altre componenti non romanistiche del *civil law*³⁴. Peraltro, gli stessi libri giuridici tradiscono un continuo sforzo di astrazione che sfociò nella sistematica pandettistica del diritto civile moderno. Ma, con tutte le riserve opponibili alla purezza, alla linearità ed al peso complessivo della tradizione romanistica in seno all'esperienza dell'Occidente continentale, questo territorio costituì senza dubbio il baluardo della romanità del diritto privato. È da qui che nell'età del *ius commune* partirono influenze romanistiche verso le regioni retrive alla recezione del diritto romano, quali furono le isole britanniche e l'Europa orientale.

In Inghilterra le conoscenze del diritto romano erano, comunque, elitarie e le applicazioni proporzionalmente limitate, finché nell'Ottocento la dottrina – ma scarsamente la prassi! – del *common law* ricevette maggiori impulsi dal continente. Neanche questi trasformarono, però, il *judge made law* inglese in un diritto dominato dalla dogmatica universitaria³⁵. Così, ogni affinità tra il diritto romano e quello inglese come diritti *lato sensu* casistici finisce di fronte al fatto palese che il primo, sia nella sua veste originaria di diritto giurisprudenziale che in quella tarda di diritto legislativo, ignora la regola del precedente³⁶. Soltanto di recente, soprattutto ad opera del diritto comunitario proveniente dagli organi dell'Unione Europea, compaiono su

²⁶ M. Th. Fögen, *Diritto bizantino in lingua latina*, Index 23 (1995) 254.

²⁷ J. Fischer, *Oriens-Occidens-Europa*, Wiesbaden, 1957, 52 ss.

²⁸ D. Simon, *Die Epochen der byzantinischen Rechtsgeschichte*, *Ius commune* 15 (1988) 94 ss.

²⁹ L. Loschiavo, *Römische Jurisprudenz o cultura giuridica medievale?*, *Rechtsgeschichte* 4 (2004) 212 s.

³⁰ D. Liebs, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin, 2002, 21 s., 288 s.

³¹ Citazioni in B. Paradisi, *Il problema del diritto comune nella dottrina di Francesco Calasso*, in D. Segoloni (ed.), *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Perugia, 1980, 269 s.

³² T. Giaro, *Geltung und Fortgeltung des römischen Juristenrechts*, *Savigny Zeitschrift* 111 (1994) 89 ss.

³³ R. C. van Caenegem, *Law, History, the Low Countries and Europe*, London, 1994, 119 ss.

³⁴ A. Mazzacane, *Il leone fuggito dal circo: pandettistica e diritto comune europeo*, Index 29 (2001) 99 s.

³⁵ J. H. Merryman, *The Loneliness of the Comparative Lawyer*, The Hague, 1999, 493 ss.

³⁶ T. Giaro, *L'art de comparer les cas*, *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 60 (1994) 527 ss.

scala più vasta elementi legislativi nel *common law* e quelli casistici nel diritto continentale, qualificabili come germi di una nuova tradizione giuridica occidentale.

3. La tradizione giuridica unitaria dell'Europa continentale è, invece, un fenomeno alquanto più risalente, perché inaugurato già nell'Ottocento. Abbiamo menzionato la divisione romana, dapprima culturale, poi anche amministrativa ed infine statutale, tra l'Est e l'Ovest sudeuropeo. Una simile divisione, originariamente di natura economica, che comportò tuttavia anche conseguenze giuridiche, si riprodusse al Nord del continente con la rifeudalizzazione dell'Europa orientale, avvenuta a cavallo tra il XV e il XVI secolo³⁷. Ne conseguirono la scarsa urbanizzazione dell'Est, la debolezza non soltanto economica, ma anche politica delle sue poche e piccole città, nonché la quasi totale assenza dell'Università quale fenomeno della vita cittadina. Da ciò discesero, a loro volta, la debolezza della recezione teoretica e la quasi assenza della recezione pratica del diritto romano che fu un diritto dotto, redatto e per molti secoli studiato in lingua latina.

L'Europa dell'Est, definita qui in maniera astratta e puramente negativa attraverso lo scarso influsso del diritto romano, è, comunque, una zona almeno tanto poco unitaria dal punto di vista della storia giuridica quanto lo è l'Occidente. Basti ricordare che i diritti slavi formarono un'entità ancor meno omogenea di quelli germanici. In ogni caso nell'Est del continente vanno distinte le tre seguenti subregioni storiche: la sud-orientale, l'orientale in senso stretto ossia la Russia e la centro-orientale³⁸. Quest'ultima, vale a dire la parte occidentale dell'Europa orientale, composta dalle grandi Ungheria e Polonia, dalla Slovenia, dalla Boemia e dai paesi baltici, può definirsi l'Europa orientale latina non soltanto nel senso religioso, ma anche in quello giuridico. In effetti, a partire dal Duecento questa subregione è stata fortemente influenzata dal *ius canonicum*, da cui trasse in gran parte la sua origine il diritto pubblico europeo, sia nazionale che internazionale³⁹.

L'opinione fino a poco fa dominante nella storiografia giuridica ha ravvisato il fondamento principale del *ius commune* nel diritto romano⁴⁰. La canonistica è stata invece usualmente trattata, secondo il vecchio adagio *ecclesia vivit lege romana*, risalente alla *lex Ribuaria*⁴¹, come una figlia naturale, oppure sorella minore, della legistica. Ma dopo la pubblicazione del libro di Berman «Law and Revolution», che ha messo in risalto i meriti della Chiesa cattolica, rinnovata in seguito alla 'rivoluzione papale' dei secoli XI–XII, per la costituzione dell'unità giuridica europea nel basso Medioevo, molti studiosi cominciano a ravvisare la base principale della *western legal tradition* piuttosto nel diritto canonico⁴². In tal caso, a prescindere dall'inclusione dell'Inghilterra, dove il *canon law* è stato uno dei veicoli principali dell'influsso romanistico, anche l'Europa centro-orientale, nettamente distaccata dall'Est ortodosso, apparirebbe già a partire dal Duecento alla tradizione giuridica occidentale.

Tuttavia, l'ipotesi bermaniana sulla precoce unità giuridica europea basata sulla comunanza medievale del diritto canonico⁴³ è purtroppo da scartare, perché, pur essendo vero che la cristianizzazione dei paesi dell'Europa centro-orientale alla fine del X secolo comportò la loro accoglienza nella comunità della Chiesa romana, la soggezione dei vescovi polacchi e ungheresi alla giurisdizione papale significò poco o niente per la locale popolazione nobile,

³⁷ H. Sundhaussen, *Die Ursprünge der osteuropäischen Produktionsweise in der Frühen Neuzeit*, in N. Boškowska Leimgruber (ed.), *Die Frühe Neuzeit in der Geschichtswissenschaft*, Paderborn, 1997, 145 ss.

³⁸ A. Kappeler, *Osteuropäische Geschichte*, in M. Maurer (ed.), *Aufriß der historischen Wissenschaften*, vol. II, Stuttgart, 2001, 212 ss.

³⁹ P. Landau, *Der Einfluß des kanonischen Rechts auf die europäische Rechtskultur*, in R. Schulze (ed.), *Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte*, Berlin, 1991, 49 ss.

⁴⁰ J. Gaudemet, *Les persistences du droit romain dans les traditions juridiques occidentales*, in *Studies in Honor of A. Gouron*, Berkeley, 2000, 255 s.

⁴¹ E. J. H. Schrage, *Utrumque Ius. Eine Einführung in das Studium der Quellen*, Berlin, 1992, 86.

⁴² R. H. Helmholz, *The Character of the Western Legal Tradition*, in H. O. Hunter (ed.), *The Integrative Jurisprudence*, Boulder Colorado, 1996, 38; E. Caparros, *Les racines institutionnelles des droits occidentaux*, in K. D. Kerameus (ed.), *Rapports généraux au XIV Congrès de droit comparé*, Athens, 1996, 7 ss.

⁴³ H. J. Berman, *Law and Revolution*, cit., 205 ss.

cittadina e rurale. E seppure la successiva colonizzazione, soprattutto tedesca, dell'Oriente comportò, a partire dal XIII secolo, la recezione del *ius magdeburgense* nelle città polacche e boemiche, tale diritto era stato il meno romanizzato fra tutti i diritti tedeschi e venne, inoltre, relativamente presto polonizzato o boemizzato⁴⁴.

Di conseguenza, l'intera Europa orientale, quella centro-orientale inclusa, costituiva ancora alla fine del Settecento un grande mosaico di diritti indigeni consuetudinari, sotto il profilo sostanziale differenziati per ceti sociali, mentre sotto il profilo formale spesso non scritti e amministrati da giudici laici. E poi, se è vero che la recezione del diritto romano in Occidente consistette principalmente nella scientificizzazione dei diritti autoctoni, va osservato che questo fenomeno è in Oriente frutto di un'imitazione tardiva. Poiché con buona pace delle bensì medievali, ma purtuttavia alquanto spettrali Università di Praga, Cracovia e Pécs, le facoltà di giurisprudenza e professioni giuridiche moderne sono in Oriente, al pari delle riviste ed associazioni giuridiche, nonché dell'amministrazione professionale della giustizia, prodotti dell'Ottocento⁴⁵.

La subregione meridionale dell'Europa orientale e la Russia sono state, invece, fortemente influenzate dal diritto bizantino, che risale in fin dei conti, a prescindere dal diritto canonico orientale, al vecchio diritto romano occidentale, nel VI secolo compilato da Giustiniano e nel IX secolo riversato in lingua greca. Tuttavia, tale diritto, custodito quasi esclusivamente dalla Chiesa ortodossa⁴⁶, venne in un'epoca successiva estremamente semplificato e di nuovo riversato in lingua paleoslava. Di conseguenza, sebbene reso più vicino allo 'spirito popolare' della zona di quanto lo fosse il diritto dotto in Occidente, il diritto bizantino non è mai stato elaborato da una dogmatica giuridica universitaria con pretese scientifiche che sarebbe stata capace di operarne una sintesi organica con i diritti slavi⁴⁷.

Anzi, durante la plurisecolare dominazione ottomana, che sul finire del Quattrocento si estese su tutta la penisola balcanica, sia il diritto bizantino che le consuetudini slave dell'area restarono «mummificate»⁴⁸ fino alla sua liberazione, verificatasi in talune zone soltanto nell'Ottocento inoltrato. Ad esempio l'*Hexabiblos* bizantina, una «magra compilazione» oppure un «estratto degli estratti» risalente alla metà del Trecento⁴⁹, rimase in vigore in Bessarabia fino al 1928 e in Grecia addirittura fino al 1946. L'Oriente non conobbe, dunque, né la plurisecolare interpretazione evolutiva del *Corpus Iuris*, che nell'Ottocento sfociò nei grandi manuali delle Pandette tedeschi, né quella graduale ibridazione del diritto dotto con quelli locali, menzionata da Portalis nel suo *Discours préliminaire* al codice civile francese come «transaction entre le droit écrit et les coutumes»⁵⁰.

4. È stato soltanto l'Illuminismo che, riprendendo sul piano pratico i postulati giusnaturalistici, ha diffuso gli ideali di codificazione e di costituzione in tutta l'Europa, comprese questa volta sia le isole britanniche che, in maniera molto più intensa, la parte orientale del continente. Tuttavia, pur tenendo conto della terapia d'urto antif feudale, conseguente all'introduzione del *code civil* nei paesi dell'Ovest conquistati dall'armata napoleonica, va comunque notato che, mentre là i codici costituirono il prodotto finale della

⁴⁴ T. Giaro, *Europa und das Pandektenrecht*, cit., 333 ss.; id., *Europäische Privatrechtsgeschichte*, Ius commune 21 (1994) 13 ss.

⁴⁵ T. Giaro, *Westen im Osten. Modernisierung osteuropäischer Rechte bis zum Zweiten Weltkrieg*, Rechtsgeschichte 2 (2003) 126 ss.

⁴⁶ I. Čičurov, *Die gesamteuropäische Familie und ihre erhoffte Nachkommenschaft*, Rechtshistorisches Journal 13 (1994) 368 ss.

⁴⁷ P. I. Zepos, *Droit officiel et droit populaire dans les pays du Sud-Est européen*, Annales Universitatis Thesallonicensis 2 (1988) 459 ss.

⁴⁸ Espressione di G. Benacchio, *La circolazione dei modelli giuridici tra gli slavi del Sud*, Padova, 1995, 70.

⁴⁹ Citazioni in Ch. K. Papastathis, *Zur Verbreitung der Hexabiblos des Harmenopoulos im slawischen Raum*, Balkan Studies 17 (1976) 67.

⁵⁰ E. Agostini, *La circulation des modèles juridiques*, Revue Internationale de Droit Comparé 42 (1990) 641.

sintesi secolare tra il diritto romano ed i diritti locali, all'Est questi ultimi vennero rimpiazzati dai modelli occidentali in maniera repentina. Così, la continua crescita per accumulazione, tipica di ogni diritto privato, venne nell'Europa orientale interrotta. La storia giuridica dell'Europa orientale è, quindi, una storia spezzata dalla recezione del diritto occidentale o, se vogliamo, da una specie di estensione all'Est anticipata, avvenuta già nel XIX secolo.

Nell'Europa centro-orientale i codici occidentali vennero direttamente imposti già all'inizio dell'Ottocento: il *code civil* nella Polonia centrale, mentre l'ABGB in Boemia e in Slovenia, nonché nella Polonia meridionale⁵¹. Ma pure nell'Europa sud-orientale, finora dipesa dalla tradizione bizantina, ebbe luogo soltanto pochi decenni dopo un processo storico definito incisivamente come «recezione galoppante del diritto occidentale»⁵². Essa produsse codici nel senso formale indigeni, ma strettamente basati sull'ABGB, come quello serbo del 1844, e sul *code civil*, come quello rumeno del 1864⁵³. A prescindere da questi trapianti giuridici più celebri, anche il moderno diritto commerciale, processuale, penale, amministrativo e costituzionale dell'Europa orientale è dovuto ad un'imitazione più o meno pedissequa dell'Occidente⁵⁴.

In merito all'occidentalizzazione giuridica del diritto pubblico dell'Europa orientale basti ricordare la diffusione dei modelli napoleonici, sia amministrativo che giudiziario, su scala continentale, dalla Grecia fino alla Polonia ed alla Russia⁵⁵, nonché la carriera della costituzione belga del 1831 nell'Europa sud-orientale. Il modello belga, spesso mediato dai costituzionalisti russi, venne adottato a partire dalla metà dell'Ottocento in Grecia e in Romania, la quale ne ha prodotto la copia più fedele, come pure nei paesi balcanici quali la Serbia, la Bulgaria e il Montenegro⁵⁶. Comunque, visto che la storia recente del diritto costituzionale con le sue leggi fondamentali «prodotte in serie»⁵⁷ si riduce ormai ad una sequenza di recezioni e imitazioni, ci limiteremo in seguito alle vicende del diritto privato quale ramo più conservativo degli ordinamenti giuridici.

Nella seconda metà dell'Ottocento i prestiti legislativi privatistici sopra ricordati vennero rafforzati dall'influsso unificante della Pandettistica tedesca. L'odierna geografia del diritto privato europeo si consolida, quindi, definitivamente né attraverso la tardomedievale recezione pratica del diritto romano in Occidente, né attraverso l'antecedente divulgazione del diritto canonico ad opera della Chiesa cattolica, e nemmeno attraverso le successive saltuarie letture romanistiche degli scrittori istituzionali inglesi, bensì unicamente grazie alla cosiddetta pandettizzazione ottocentesca. Il termine è stato coniato in riferimento alla vicenda della civilistica prussiana e austriaca⁵⁸, ma il processo, preparato dalla diffusione della Scuola storica, investì nella seconda metà del secolo sia l'intero Ovest che l'Est del continente.

La Pandettistica germanica conquistò, quindi, pure tutta l'Europa orientale, svolgendo il ruolo di veicolo principale della modernizzazione del diritto civile nei paesi che ne avevano rifiutato la codificazione. Infatti, in un primo tempo la Grecia, l'Ungheria e la Russia conservarono intatto, dopo dibattiti analoghi alla contesa codificatoria tedesca tra Thibaut e Savigny, il loro vecchio diritto indigeno. Ma successivamente la dottrina locale di conio

⁵¹ T. Giaro, *Lasciamo queste devianze puerili ai tedeschi! Dogmatica e storia nella tradizione romanistica polacca*, in Mélanges H. Kupiszewski, Varsovie, 1996, 133 ss.

⁵² V.-Al. Georgescu, *Modelès juridiques de la réception romano-byzantine et synthèse modernisatrice en droit roumain*, in Da Roma alla terza Roma, vol. I, Napoli, 1983, 351.

⁵³ A. Gambaro, R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Torino, 1996, 424 s.

⁵⁴ G. Ajani, *Diritto dell'Europa orientale*, Torino, 1996, 84 ss.

⁵⁵ B. Wunder (ed.), *Les influences du modèle napoléonien d'administration sur l'organisation administrative des autres pays*, Brussels, 1995; A. Leroy (ed.), *Influence du modèle judiciaire français en Europe*, Lille, 1999.

⁵⁶ D. Djordjevic, *Foreign Influences on Nineteenth-Century Balkan Constitutions*, in Papers for the V. Congress of Southeast European Studies, Columbus, 1984, 72 ss.; W. Reinhard, *Geschichte der Staatsgewalt*, München, 1999, 418 s.

⁵⁷ P. G. Grasso, *Il patrimonio del diritto costituzionale nell'Europa di oggi*, in D. Castellano (ed.), *L'Europa e il diritto*, Napoli, 1989, 106.

⁵⁸ P. Koschaker, *Europa und das römische Recht*, 4a ed., München, 1966, 292, 361, 375.

pandettistico contribuì in misura notevole ad ammodernare la giurisprudenza relativa alle vecchie raccolte giuridiche tuttora in vigore nei paesi dell'Est sopra ricordati: tanto all'*Hexabiblos* greca, risalente al diritto bizantino, quanto ai monumenti giuridici di natura prettamente feudale, quali il *Tripartitum* ungherese e lo *Svod zakonov* russo.

Sia per la Grecia che per l'Ungheria ottocentesca la storiografia giuridica parla in proposito niente meno che dell'introduzione del diritto romano⁵⁹, pur se il termine più appropriato, visto che non si trattava più del diritto antico, sarebbe indubbiamente quello di tradizione romanistica, coltivata all'epoca dalla Pandettistica. Questa spianò, quindi, ulteriormente ciò che dopo le riforme legislative era rimasto del tradizionale mosaico dei diritti consuetudinari dell'Europa orientale. Persino nei paesi che in precedenza avevano adottato codificazioni di stampo austriaco o francese, come la Serbia e la Romania, dottrina e giurisprudenza subirono alla fine dell'Ottocento una significativa pandettizzazione⁶⁰.

Un raggio d'influsso simile a quello della civilistica⁶¹ raggiunsero sul continente nella seconda metà dell'Ottocento anche la commercialistica e la processualistica, nonché la pubblicistica tedesca, la cui forte presenza si fece sentire pure in Russia, che recepì e notevolmente sviluppò le dottrine tedesche sullo Stato di diritto⁶². Le più o meno strette filiazioni pandettistiche di tutte queste branche della dogmatica giuridica sono evidenti. Altrettanto evidente è il movente di questa omogeneizzazione modernizzatrice degli ordinamenti giuridici nazionali, avvenuta dapprima in Occidente e poi in Oriente, su scala continentale: creare un mercato unito e, quindi, gli spazi per la libera circolazione del capitale.

Non si vuole ridurre qui l'intera storia giuridica dell'Europa orientale ai processi unilaterali di recezione dei modelli occidentali. Vi fu indubbiamente una componente indigena, fatta valere nell'Ottocento dalla nobiltà, dal clero e dai contadini, che opposero a tali processi una forte resistenza. Ma la tendenza generale dello sviluppo, delineatasi nell'Europa centro-orientale già nel basso Medioevo, era indubbiamente quella verso l'occidentalizzazione giuridica dei paesi dell'Est. Nell'Ottocento tale tendenza si estese, in maniera potenziata, pure all'area a substrato bizantino-ortodosso. È interessante notare in proposito il fenomeno della recezione indiretta dei modelli occidentali, mediata dalla Russia, che svolse un grande ruolo nei processi della loro circolazione all'interno dell'Europa orientale⁶³.

5. La conclusione è, dopo tutto, evidente. L'Ottocento viene a torto rimpianto in Occidente come epoca delle codificazioni nazionali che sgretolarono la precedente unità giuridica d'Europa, sia sul piano dell'alquanto mitico sistema normativo del *ius commune* che su quello della sua dogmatica⁶⁴. È vero che attualmente la privatistica occidentale, inclusa quella erede della Pandettistica che è la civilistica tedesca, ignora largamente i cosiddetti argomenti storici nel discorso dogmatico e concede poco credito alla sedicente Neopandettistica, energicamente propugnata da alcuni romanisti⁶⁵. Il divorzio tra la romanistica e la civilistica germanica è stato riconfermato dalla recente ricodificazione del diritto tedesco, la quale ha inserito nel BGB le norme a tutela dei consumatori sviluppate dal diritto comunitario⁶⁶.

⁵⁹ P. Dimakis, *L'introduzione del diritto romano in Grecia*, in Studi in onore di G. Grosso, vol. III, Torino, 1970, 553; G. Hamza, *Sviluppo del diritto privato ungherese*, in Studi M. Talamanca, vol. IV, cit., 358.

⁶⁰ G. Benacchio, *La circolazione dei modelli giuridici*, cit., 124 ss.

⁶¹ O. Sandrock, *Über das Ansehen des deutschen Zivilrechts in der Welt*, *Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft* 100 (2001) 3 ss.

⁶² H. Oda, *The Emergence of 'pravovoe gosudarstvo' (Rechtsstaat) in Russia*, *Review of Central and East European Law* 25 (1999) 373 ss.

⁶³ Cenni in T. Giaro, *Westen im Osten*, cit., 129 s., 132 s.

⁶⁴ C. A. Cannata, *Legislazione, prassi, giurisprudenza e dottrina dal XVIII al XX secolo*, in Ricerche dedicate a F. Gallo III, Napoli, 1997, 28 s.

⁶⁵ H. Honsell, *Die Bedeutung des römischen Rechts für die moderne Zivilrechtsdogmatik*, in Festschrift H. Hattenhauer, Heidelberg, 2003, 245 s.

⁶⁶ S. Patti, *I contratti del consumatore e la ricodificazione tedesca*, *Europa e Diritto Privato* 3 (2003) 516 ss.

Lasciamo comunque ad altri l'ingrato compito di rimpiangere il tramonto della dogmatica 'storica' di tipo pandettistico che ricavasse il diritto vigente da fonti antiche, tramonto che sul piano europeo traspare dalla maniera completamente 'astorica' in cui procedono sia la Commissione Lando che tutti gli altri gruppi di lavoro sul codice civile europeo⁶⁷. Qui preme piuttosto sottolineare che in una prospettiva più ampia l'Ottocento consolidò il ramo civilistico, ovvero la *civilian tradition*, della tradizione giuridica occidentale, sia sul piano normativo che su quello dottrinale, allargandone la base territoriale all'Est del continente⁶⁸. La fortuna dell'ottocentesca recezione del sistema romanistico nell'Europa orientale riceve una conferma dal fatto che, dopo la prima guerra mondiale, la questione del ritorno al diritto indigeno non si pose nemmeno laddove i codici occidentali erano stati imposti da governi imperiali.

Ciò vale in modo palese per la Polonia, la cui tradizione privatistica autoctona è stata irrimediabilmente interrotta, e che non ripristinò nemmeno la sua gloriosa carta costituzionale del maggio 1791, nonostante che si fosse trattato della prima legge fondamentale europea⁶⁹. Ed anche nel nuovo Stato cecoslovacco, anziché pensare al ripristino del vecchio *ius bohemicum*, ci si limitò a discutere, se rimpiazzare nel diritto privato il sistema dualistico austro-ungherese con l'estensione dell'ABGB a tutto il territorio o con l'adozione del diritto civile francese. Ma pure il diritto privato ungherese, rimasto non codificato, è stato così fortemente pandettizzato da rendere possibile la sua definizione, sia da parte dei giuristi germanici che da parte di quelli indigeni, come una specie di diritto particolare tedesco⁷⁰. Questi fatti testimoniano il quasi completo dileguamento dell'autoctona tradizione giuridica dell'Europa orientale.

Anzi, mentre la circolazione dei modelli occidentali prosegue nel Novecento fino alla seconda guerra mondiale, sorge proprio all'Est una tradizione sincretica, non più germanica o romanica, bensì europea per eccellenza. Questa tradizione, rappresentata dal codice civile greco del 1940, oltretutto da quell'italiano del 1942, compare già nei primi anni trenta nei codici di procedura civile, delle obbligazioni e di commercio polacchi, dei quali si è a ragione detto che essi si sarebbero potuti promulgare in qualsiasi paese europeo. Persino i progetti d'unificazione del diritto delle obbligazioni, elaborati nel periodo tra le guerre per i paesi slavi, poggiarono non sulle loro vecchie tradizioni, spazzate via dalla recezione galoppante già nell'Ottocento, ma su sintesi dei modelli occidentali moderni⁷¹.

Non è qui il luogo per discutere, se l'epoca del socialismo reale, compresa la storia giuridica della Russia sovietica, non andrebbe intesa, ciò che nel frattempo cominciano a sostenere sempre più numerosi autori occidentali, come una mera tappa nello sviluppo della tradizione giuridica occidentale⁷². In ogni caso le principali innovazioni di natura socialista interessarono piuttosto il settore pubblicistico. Il diritto civile dei paesi europei del blocco sovietico rimase invece strutturato, ad onta delle dichiarazioni rivoluzionarie sulla rottura con il passato, secondo il modello romanistico o, con più precisione, pandettistico⁷³. Tracce notevoli della pandettizzazione conserva in particolare il primo codice civile russo del 1922, che si riallaccia ai progetti prerivoluzionari del 1905 e 1913, criticati a suo tempo come traduzioni cattive del BGB⁷⁴.

Persino la famigerata parte generale del diritto civile, creazione più caratteristica ed al contempo più discutibile della Pandettistica, restò durante l'epoca socialista presente, oltretutto

⁶⁷ R. T. Mańko, *European Private Law – in Pursuit of Unity*, Warsaw University Law Review 2 (2003) 112 s.

⁶⁸ T. Giaro, *Comparemus!*, Rivista Critica del Diritto Privato 19 (2001) 557 ss., 559.

⁶⁹ A. Ajnenkiel, *The Influence of the Constitution of 3 May on Constitutional Life of the Second Republic*, in S. Fiszman (ed.), *Constitution and Reform in Eighteenth-Century Poland*, Bloomington, 1997, 519 ss.

⁷⁰ Su tutto ciò H. Slapnicka, *Österreichs Recht außerhalb Österreichs*, Wien, 1973, 13, 23, 78.

⁷¹ H. Slapnicka, *op. cit.*, 20 s. (codici polacchi), 79 s. (progetti d'unificazione).

⁷² H. J. Berman, *Law and Revolution*, cit., 539; A. J. Schmidt, *Soviet Civil Law as Legal History*, in *Essays in Honor of F. J. M. Feldbrugge*, The Hague, 1996, 45 ss., 51.

⁷³ T. Giaro, *Diritto romano, tradizione romanistica e il concetto di proprietà nel diritto civile socialista*, *Studia Iuridica* 12 (1985) 157 ss.

⁷⁴ W. E. Butler, *Russian Law*, Oxford, 1999, 333; A. A. Tille, *Die Kodifikation des russischen Zivilrechts und die praktische Rechtsvergleichung*, *Osteuropa-Recht* 35 (1989) 8.

nell'ordinamento non codificato bulgaro, nei codici delle singole Repubbliche sovietiche facenti capo alle Basi federali di legislazione civile del 1961, in particolare in quello russo del 1964, nonché nei codici cecoslovacco e polacco di uguale data. Il socialismo reale non ha, quindi, provocato una rottura con le tradizionali strutture occidentali del diritto civile, il che è ulteriormente confermato dal fatto che il vecchio codice di conio napoleonico rimane ininterrottamente in vigore in Romania, mentre il BGB tedesco, fino al 1976, nella Germania orientale⁷⁵.

Ovviamente il socialismo reale non ha avuto la minima intenzione di ripristinare i vecchi strati bizantini o slavi dei diritti dell'Europa orientale, irrimediabilmente sepolti nell'Ottocento sotto il peso del diritto nuovo, occidentale o fortemente occidentalizzato. Di conseguenza, la presente trasformazione giuridica dei paesi dell'Est si configura in gran parte, a prescindere dall'influsso dei modelli costituzionali e commercialistici mutuati dal *common law*⁷⁶, come un ritorno all'ottocentesca tradizione dell'occidentalizzazione. Ad esempio in Russia i sopra ricordati progetti di marca beghebeiana, risalenti all'epoca zarista, hanno influenzato pure il nuovo codice civile del 1995–1996⁷⁷. Ciò che è attualmente polacco nel diritto civile polacco è in fin dei conti soltanto la proporzione, in cui sono stati mescolati i suoi elementi. In effetti, l'unico contratto, al quale la manualistica attesta «profonde radici» nella società polacca, beninteso ottocentesca, è quello di rendita vitalizia⁷⁸.

Così, la tradizione giuridica orientale è stata ormai assorbita in Europa da quella occidentale. Tuttavia, alla già compiuta occidentalizzazione giuridica dell'Europa orientale ed alla presente formazione di una tradizione britannico-continentale comune nell'ambito di quella megagiurisdizione mista che è l'Unione europea⁷⁹, si sovrappone ora un altro fenomeno nuovo. Si tratta dell'americanizzazione, veicolata dalla transatlantica *western legal tradition*, che accanto al buon vecchio diritto inglese ricomprende pure quello statunitense, della *civilian tradition* europea⁸⁰. Ma questa è un'altra vicenda nel vasto campo della dinamica delle tradizioni giuridiche, purtroppo spesso ignorata da quei fautori della tradizione giuridica occidentale che sono attenti piuttosto alle sue radici antiche che non agli sviluppi attuali, e che volentieri confondono l'appartenenza a una tradizione con il dovere di assumere atteggiamenti tradizionalisti.

Т. ГЪЯРО

ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ – ЭПИТАФИЯ

(РЕЗЮМЕ)

В первой части статьи речь идет о возникновении и значении понятия «западная правовая традиция» (western legal tradition). Это понятие сегодня сводится к совокупности

⁷⁵ T. Giaro, *Aufstieg und Niedergang des sozialistischen Zivilrechts*, in G. Bender, U. Falk (eds.), *Enteignung*, Frankfurt a/M., 1999, 223 ss.

⁷⁶ G. Ajani, *Il modello post-socialista*, 2a ed., Torino, 1999, 81 ss.

⁷⁷ W. E. Butler, *Russian Law*, cit., 336; J. A. Suchanov, *Ausgewählte Probleme der Entwicklung des Privatrechts und der Kodifizierung im heutigen Russland*, *Zeitschrift für Europäisches Privatrecht* 9 (2001) 560.

⁷⁸ W. Czachórski, *Il diritto delle obbligazioni. Profili generali*, Camerino, 1980, 389.

⁷⁹ N. Burrows, *European Community: the Mega Mix*, in E. Örucü et al. (eds.), *Studies in Legal Systems: Mixed and Mixing*, The Hague, 1996, 297 ss.

⁸⁰ P. G. Monateri, *Ripensare il contratto*, *Rivista di Diritto Civile* 49 (2003) 419 s.; A. Somma, *Diritto comunitario vs. diritto comune europeo*, Torino, 2003, 130 ss.

частноправовых систем, берущих свое начало из римского права, или сходных с ними. Не разделяя такого упрощенческого подхода, автор употребляет понятие правовой традиции в узком смысле догматической традиции. Автор задается вопросом, когда возникла единая европейская правовая традиция и существовала ли хоть какое-то время собственная традиция Восточной Европы. Само понятие Восточной Европы вызывает много споров. Оно возникло в эпоху просвещения как искаженное отражение устроенного, цивилизованного и процветающего Запада.

Во второй части статьи автор рассматривает вопрос о разделении Востока и Запада от момента распада Римской империи на Восточную и Западную до XI в., прежде всего, с точки зрения развития права на Востоке и Западе. В течение всего этого периода римское право было лучше известно и лучше сохранялось именно в сфере уголовного классицизма Востока. Однако со всеми оговорками против чистоты, линейности и общего значения романтической традиции континентального Запада эта территория стала оплотом романизации частного права.

В третьей части статьи рассматривается правовая история разных регионов Восточной Европы. Вся Восточная Европа, включая Центрально-Восточную, к концу XVIII в. представляла собой мозаику местных обычных прав. Юг Восточной Европы и Россия находились под сильным влиянием византийского права, которое было крайне упрощено и никогда не подвергалось обработке со стороны

университетской науки с целью создать его синтез со славянскими правами.

Четвертая часть статьи посвящена влиянию западноевропейских кодексов на кодификации в Восточной Европе, как в области частного, так и в области публичного права, и особой роли пандектистики в принятии западной правовой модели на востоке. Правовая история Восточной Европы была расколота рецепцией западного права или своего рода преждевременным его распространением на восток. Немецкая пандектистика завоевала всю Восточную Европу, сыграв роль основного носителя модернизации гражданского права в тех странах, которые не провели его кодификацию.

Однако нельзя сводить всю правовую историю Восточной Европы к одностороннему процессу рецепции западных моделей. В ней была и местная составляющая, поддерживаемая знатью, церковью и крестьянством.

В заключение автор подчеркивает, что XIX в. упрочил цивилистическую ветвь, *civilian tradition*, западной правовой традиции, как в нормативном, так и в доктринальном плане, расширив ее территориальную базу на восток. Произошло почти полное размытие автохтонной правовой традиции Восточной Европы. Восточная правовая традиция в Европе была поглощена западной. Но на уже состоявшийся переход к западной правовой модели в Восточной Европе и формирование общей британско-континентальной традиции накладывается сегодня американизации европейской *civilian tradition*.